

TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA

COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA CON RICHIESTA DI

ADDEBITO

Per il sig. MEVIO, nato a Venezia (Ve) il 20.06.1940 residente in Milano (MI) - Via Duomo n. 1 -, C.F. SLNMV70H20L900T, rappresentato e difeso nella presente procedura dall'avv. Valentina Bettin, con studio in Milano (MI) - Via Mazzini n. 15 -, ed elettivamente domiciliato presso il di lei studio, come risulta dal mandato a margine del presente atto,

Manfredi

Indirizzi mail e telef

nella causa promossa da

EVA, con l'Avv. Tizio

Prodiemte

Uchienna

In punto: Separazione giudiziale dei coniugi.

Con ricorso datato 22 marzo 1992, la sig.ra Eva adiva l'intestato Tribunale al fine di ottenere la separazione dei coniugi, con richiesta di addebito al marito.

La sig.ra Eva, infatti, imputava allo stesso la fine del loro rapporto coniugale e la violazione, da parte del predetto, dell'obbligo all'assistenza morale e materiale, nonché del dovere di contribuire ai bisogni della famiglia secondo quanto stabilito dall'art.143 c.c..

Le condizioni di separazione, indicate nella parte conclusiva del ricorso, prevedevano l'assegnazione della casa coniugale alla moglie nonché del mobilio in essa esistente, una richiesta di mantenimento della moglie di ben € 10.000,00, e di mantenimento per il figlio maggiorenne, Tizio, non ancora economicamente autonomo, in quanto attualmente studente universitario, e abitante nella casa genitoriale, pari ad € 10.000,00.

Nel ricorso introduttivo si *dipinge* il sig. Mevio come facoltosissimo imprenditore, mentre si indica la moglie come una semplice casalinga, priva di capacità reddituali, addirittura in grado di garantirne la autosufficienza economica.

Non solo, ma il sig. Mevio, , viene descritto anche come un pessimo marito che, in modo del tutto immotivato ed in violazione degli obblighi coniugali, pone in essere comportamenti che limitano fortemente la personalità della moglie, impedendole di continuare a giocare a bridge, pur essendo ella una professionista, e di frequentare persone a lui non gradite, in particolare il sig. Sempronio, che altro non è, a detta della ricorrente, che un semplice compagno di gioco.

Inoltre, la ricorrente accusa il marito di venir meno al dovere di assistenza morale e materiale, manifestando nei suoi confronti sentimenti di intolleranza verso le sue ambizioni professionali (riferendosi al fatto che è una giocatrice professionista di bridge), e accusandola (addirittura) infondatamente di essergli infedele, proprio con il suo compagno di giuoco, sottoponendola, pertanto, ad un forte pressione emotiva e psicologica.

Quanto all'aspetto economico, poi, ~~il sig.~~ Mevio viene accusato di lasciare la moglie priva di ogni mezzo di sostentamento, avendola infatti privata dell'utilizzo delle carte di credito e del bancomat, della firma sul conto corrente bancario n° 7145 aperto presso la BNL filiale di Corso Milano, violando così oltremodo anche il dovere di contribuzione ai bisogni della famiglia.

Ebbene, ~~il sig.~~ Mevio, come anche parte ricorrente deve ammettere per inciso alla pagina 3 del ricorso introduttivo, si era sempre comportato come un

“marito esemplare” ed un “padre amorevole” nel corso della intera durata del rapporto matrimoniale. ?

Nel corso degli anni di vita coniugale il predetto non aveva non solo fatto mai mancare niente alla moglie e ai figli, dedicandosi unicamente al lavoro ed alla famiglia senza mai sosta né lamentele, ma aveva in ogni modo cercato anche di superare le incomprensioni con la moglie per il quieto vivere familiare. vedi pag. 4

Ma, come spesso avviene, tutte le amarezze, le incomprensioni, ed i torti immotivatamente subiti rendevano, al fine, colmo l'oltre della sopportazione.

I coniugi si conoscevano nel 1964 e dopo sei anni di fidanzamento contraevano matrimonio, dal quale, nel dicembre 1971, nasceva Tizio, e, nel 1973, Caia, ai quali il sig. Mevio ha sempre dedicato tempo e amore, in conciliazione naturalmente con gli impegni di lavoro.

La sig.ra Eva per scelta personale, e comunque di comune accordo con il marito, sceglieva di dedicarsi completamente alla famiglia, preferendo non lavorare nell'impresa familiare, dedicandosi alla cura della casa e dei figli, pur avendo a disposizione una domestica (al servizio) 24 ore su 24.

Ciò le ha sempre permesso di curare i propri interessi, come lo sport, la lettura, la pittura, nonché organizzare eventi di beneficenza, e negli ultimi anni, anche dedicarsi professionalmente al gioco del bridge.

Per inciso quest'ultimo interesse è diventato, come già ribadito, per la sig.ra Eva una vera e propria professione, che l'ha portata ad allontanarsi da casa anche per periodi lunghi, e per più volte nel corso dell'anno.

Il marito, quindi, si faceva carico, molto volentieri del resto, di occuparsi di tutto in assenza della moglie e compatibilmente ai propri impegni di lavoro, riuscendo bene a conciliare la propria attività e la propria vita familiare. ?

Negli ultimi tempi, però, il gioco del bridge, ha coinvolto la ricorrente non solo professionalmente ma anche sentimentalmente. Ella passava più tempo con il proprio compagno di gioco che con il marito, trascurando di non poco la vita di coppia.

Difatti, il crescente disinteresse della moglie per le esigenze affettive verso il marito, accompagnato da un atteggiamento di sostanziale indifferenza e totale disaffezione, aveva portato i coniugi alla mancanza di qualsiasi intimità.

Non dandosi pace per la (nuova) situazione coniugale e familiare, il sig. Mevio aveva responsabilmente richiamato la sig.ra Eva ai doveri coniugali, di moglie e madre, convinto che si trattasse solo di incomprensioni passeggere.

Sennonché, protraendosi le manifestazioni di indifferenza, se non addirittura di insofferenza, nei confronti propri e dei figli, il resistente si era deciso ad individuare le reali ragioni dell'incomprensibile (almeno sino ad allora) comportamento della moglie.

Più precisamente, quelli che fino ad allora sembravano solo dei sospetti, sono diventate in seguito amare verità.

Ed è stato così che il marito apprendeva, con cocente delusione, della doppia vita della ricorrente, da sempre, agli occhi di tutti, ritenuta una moglie esemplare e una madre amorevole.

Da tempo infatti, la sig.ra Eva intratteneva una relazione sentimentale extraconiugale con il proprio compagno di giuoco, il sig. Sempronio, che era ben risaputa nell'~~ambiente~~ ambiente frequentato dagli stessi.

I due amanti erano soliti infatti scambiarsi in pubblico, e senza alcuna remore, effusioni ~~di amore~~, e più volte erano stati visti amoreggiare anche al di fuori del circolo del bridge di Milano.

vedi
pag. 3

9. Tuttavia, il sig. Mevio aveva ^{quando?} da subito sospettato che tra i due ci fosse una relazione che andasse ben oltre la normale amicizia e complicità, che è risaputo debba esserci tra due compagni di bridge.

In particolare la sig.ra Eva era solita allontanarsi o addirittura chiudersi in camera da letto quando era al telefono con il sig. Sempronio, ed inoltre usciva di casa tutti i pomeriggi, per rientrare solo in tarda serata, intrattenendosi con lo stesso per ore nei caffè del centro storico della città.

Era stata, infatti, vista da più persone in compagnia dell'amico, il quale senza alcun rispetto per il marito, passeggiava a mano della sig.ra Eva, e congedava la stessa con un bacio sulla fronte. Atteggiamenti questi che ben fanno pensare ad una relazione ben più stretta di una semplice amicizia.

Di tali comportamenti poco chiari, il sig. Mevio ~~ra~~ era stato messo a conoscenza anche dagli stessi figli con una lettera datata 22.10.1990, che ivi si allega (doc.1), nella quale si riportano due avvenimenti precisi e collocati nel tempo.

Il primo risalente al 22 maggio 1990, nel quale la sig.ra Eva aveva lasciato la casa coniugale dopo una furiosa lite con il figlio maggiore Tizio, il quale le aveva chiesto chiarimenti in merito alla sua relazione con il sig. Sempronio, non ottenendo però dalla madre alcuna risposta precisa. Anzi, la stessa aveva ben sottolineato il fatto che fosse il padre ad inventarsi ogni cosa, che ella non aveva alcuna relazione extraconiugale, ~~di~~ tanto meno con Sempronio, ma più semplicemente voleva godersi la vita, visto che fino ad allora si era solo dedicata ai figli e alla casa. Tuttavia, riportandosi sempre alla lettera, l'episodio si era concluso con una telefonata di minacce, rivolte da Sempronio al resistente, che non lasciavano di certo il dubbio su ^{la} loro relazione.

Il secondo episodio è datato 13 settembre 1990, e riguarda un fatto ben più grave del precedente.

Durante infatti una cena, presso il ristorante "La Botte" di Milano, ben conosciuto per essere un ambiente chic e di lusso, alla presenza dei figli e dei consuoceri della ricorrente, il sig. Sempronio si presentava, manifestando la volontà di sedersi a tavola con loro, incurante della situazione e ancor più della presenza del sig. Mevio.

Il sig. Sempronio veniva pertanto allontanato dal personale del ristorante, e una volta uscito veniva raggiunto dalla sig. Eva che, con la scusa di doverlo accompagnare all'ospedale perché lo stesso era stato colpito da malore, non era più ritornata per la cena.

A fine serata, scusandosi per l'accaduto, il sig. Mevio rientrava a casa solo, naturalmente ferito ed offeso dal comportamento della moglie, che non si era in alcun modo preoccupata né di lui né degli altri commensali. Diversamente la figlia Caia e il fidanzato decidevano di andare a fare una passeggiata e in quell'occasione vedevano la madre e Sempronio in un locale situato non molto distante dal ristorante dove si era tenuta la cena, in atteggiamenti confidenziali e calorosi.

La ricorrente, una volta rincasata (a notte fonda), veniva interrogata dal marito su quanto accaduto, il quale furiosamente l'accusava di tradirlo con Sempronio, e di offenderlo in pubblico, senza alcun rispetto, con atteggiamenti d'affetto verso lo stesso che una moglie dovrebbe ben riservare solo al proprio marito.

La sig.ra Eva ostinatamente, negava ancora l'esistenza di una relazione con il suddetto compagno di gioco, affermando che i due erano solo buoni amici e

che, essendo Sempronio in un periodo di forte stress psicologico, aveva bisogno di parlare, anche per ore, con qualcuno, al fine di rasserenarsi e calmarsi.

A suddetti episodi ne sono seguiti però degli altri, e in più occasioni il sig. Sempronio ha minacciato il sig. Mevio, anche in presenza dei figli e di altre persone, chiedendogli di lasciare in pace lui e la sig. Eva, dichiarando apertamente che il loro legame affettivo era importante e indissolubile per entrambi e che pertanto lui (il marito) non doveva intromettersi.

I familiari stessi, peraltro, da ambo i lati, lodavano il sig. Mevio per la pazienza che dimostrava di avere e la sopportazione manifestata in merito ai tali episodi, che lasciavano tutti senza parole.

Non solo, ma anche economicamente la sig.ra Eva dimostrava di anteporre le proprie esigenze a quelle del restante nucleo familiare, a cui da sempre provvedeva il marito, facendosi regali costosi come ad esempio viaggi che poi condivideva con il sig. Sempronio.

Per tali motivazioni si contesta la richiesta ex adverso proposta di addebito della separazione al marito, che, per contro, ritiene imputabile il fallimento del ~~proprio~~ rapporto di coniugio interamente alla condotta tenuta dalla moglie, e la richiesta relativa ad un assegno di mantenimento in favore della moglie, in quanto priva di alcun fondamento giuridico e probatorio.

E veniamo al lato economico.

La sig.ra Eva non è certo il coniuge economicamente più debole, come si vorrebbe prospettare ex adverso.

Ella infatti risulta comproprietaria – pur in regime di separazione dei beni- pro quota indivisa dell'abitazione coniugale sita in Milano, Via Duomo n.1,

acquistata al prezzo complessivo di € 15.000.000,00 circa, pari all'epoca dell'acquisto a circa 30.000.000.000 (miliardi) di lire (doc.2).

Per inciso la casa coniugale è un attico che si affaccia sul Duomo di Milano, dotato di ogni comfort, in quanto è stato completamente ristrutturato, e riadattato alle esigenze familiari. Inoltre la ristrutturazione è stata affidata ad un noto architetto di Milano, ben conosciuto nell'ambiente elitario per il suo gusto ed eccellenza nei lavori ma anche per non essere affatto economico. Il professionista in questione ha altresì provveduto all'arredo interno della casa.

Per la ristrutturazione e l'arredo sono state emesse a favore del professionista più fatture tutte intestate e pagate dal sig. Mevio (doc.3).

Pertanto la (sig.ra Eva si ritrova attualmente comproprietaria di una immobile prestigioso per il quale non ha sborsato una lira, né per l'acquisto né per la ristrutturazione, e del quale pretende oggi l'assegnazione in qualità di casa coniugale.

In verità, l'immobile le è stato donato dal marito in virtù dell'amore che questi provava verso di lei. Amore che il sig. Mevio non ha mai smesso di provare nei confronti della moglie, essendo infatti ancora molto innamorato della stessa, comprovato anche dal fatto che non è stato lui a chiedere la separazione coniugale, né a intrattenere una relazione extraconiugale, né a volere in costanza di matrimonio l'interruzione dell'intimità coniugale.

Quanto poi alla situazione reddituale del sig. Mevio, parte ricorrente lo dipinge come un facoltoso possidente ma in realtà gli immobili di cui gli si attribuisce la proprietà sono per la maggior parte beni appartenenti alla famiglia dello stesso e più precisamente alla madre, da sempre più abbiente del figlio.

Ella infatti ha da sempre provveduto ad aiutare la famiglia del figlio, pagando interamente il matrimonio della nipote Caia, e annualmente la retta universitaria del nipote Tizio iscritto alla facoltà di economia dell'Università Bocconi di Milano.

Il sig. Mevio infatti dispone, oltre all'immobile in comproprietà con la moglie, di un immobile sito in Milano, Via Marco Polo n.3, abitato attualmente dalla madre che ne ha l'usufrutto, di un immobile sito in Abbiate Grasso (MI), Via Boldani n.4, e di piccole porzioni di un edificio in Cologno Monzese (MI), cedute dalla madre al fine di definire i reciproci diritti in seguito alla morte del padre, e nulla più come risulta dalla dichiarazione dei redditi che si allega (doc.4).

Secondo parte ricorrente, invece il sig. Mevio risulterebbe proprietario di ben altri immobili, ma in realtà la casa di Venezia, Cannareggio n.234, è stata venduta per aiutare il padre del resistente che negli ultimi anni di vita si trovava in difficoltà economiche a seguito di investimenti di denaro non andati a buon fine (doc.5).

Quanto poi al palazzo sito in Milano, all'epoca dell'acquisto era stato diviso in più unità, una delle quali è l'attuale casa coniugale. Tali unità erano state successivamente vendute e il ricavato della vendita delle stesse era stato utilizzato per la ristrutturazione (non poco costosa!!) della casa coniugale, della quale si ricorda la ricorrente è comproprietaria.

Pertanto il resistente è ad oggi proprietario esclusivamente della casa coniugale e di nessun'altra unità immobiliare del palazzo.

Si precisa comunque che le proprietà sopra menzionate hanno un valore sul mercato certamente inferiore a quello dell'attico in comproprietà con la

moglie, che pertanto non può accusarlo di non averle garantito un futuro economicamente sereno.

Per quanto concerne poi la richiesta di assegnazione della casa coniugale e dell'intero mobilio ivi esistente alla sig. Eva, si ritiene la stessa altamente pretestuosa per più motivi.

Il primo è riferibile al fatto che è stata la sig. Eva a richiedere la separazione dal marito e pertanto appare opportuno e coerente che sia la stessa a lasciare la casa coniugale.

In secondo luogo, lo stesso figlio Tizio, ha espresso la volontà di non voler convivere più con la madre visto quanto accaduto e per il distacco che si è creato tra loro in seguito ai comportamenti posti in essere dalla stessa.

Ultimo, ma non per importanza, la sig.ra Eva, non ha contribuito né all'acquisto, né alla ristrutturazione della casa coniugale, né ha mai acquistato alcun mobilio (non essendoci infatti alcuna controdiplomazia in proposito), ma si è semplicemente limitata a ricevere come donazione, il 50% dell'immobile dal marito.

Per tutti questi motivi il sig. Mevio come sopra rappresentato e difeso assume le seguenti

CONCLUSIONI

Si chiede vengano emessi dal Presidente f.f. i provvedimenti presidenziali richiesti in narrativa, che anche di seguito si provvede a specificare:

1) Accertata la violazione da parte della moglie dei doveri conseguenti al vincolo matrimoniale, ed in particolare del dovere di fedeltà, di assistenza morale e materiale e collaborazione nell'interesse della famiglia ex art. 143

c.c., pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi con addebito alla predetta;

2) Disporsi che nulla è dovuto a carico del marito a titolo di contributo al 9
mantenimento della moglie per essere la stessa venuta meno agli obblighi ex ●
art.143 c.c.;

3) Autorizzare i coniugi a vivere separati di tetto e di mensa;

4) Assegnare la casa coniugale con l'arredo ivi esistente al marito;

In via istruttoria:

Riservata ogni ulteriore deduzione e produzione, si dimettono in copia i seguenti documenti:

1) Lettera datata 22.10.1990; 9 .

2) Atto di acquisto dell'immobile sito in Milano, Via Duomo n.1;

3) Fatture relative alle spese sostenute per la ristrutturazione della casa coniugale;

4) Dichiarazione dei redditi del sig. Mevio del 1989, 1990 e 1991;

5) Atto di compravendita dell'immobile sito in Venezia, Cannareggio
n.234.

Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa

Dolo, 24 Giugno 1992

Avv. Valentina Bettin